



ISTITUTO SUPERIORE "BRUNO MUNARI" DI ACERRA (NA)

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it

**A TUTTO IL PERSONALE
SCOLASTICO
AGLI ATTI
AL SITO WEB**

OGGETTO: OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO - Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'art. 9-ter recita: "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19".

Pertanto, **a partire dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.** Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

COME OTTENERE IL GREEN PASS.

L'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi, salvo ulteriori disposizioni)
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi)
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifico condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - "certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19") è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

Si riporta schema di sintesi:

Dopo la somministrazione della prima dose di vaccino	ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose)
Dal completamento del ciclo vaccinale	ha validità di 9 mesi (salvo diverse disposizioni)
In caso di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2	ha validità 6 mesi (salvo diverse disposizioni)
A seguito della effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultatonegativo al virus Sars-CoV-2	ha validità di 48 ore

LA VERIFICA DEL GREEN PASS.

La **verifica del GP** avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “*APP Verificav C19*” con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App Verifica C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

L’incaricato al controllo provvede alla compilazione di apposito atto interno, secondo modulistica fornita dall’Istituto, recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA

Come specificato nella nota ministeriale prot. 1260 del 30/08/2021, per sopperire ai limiti della “procedura ordinaria” (controllo quotidiano dei green pass di tutti i docenti) in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste. In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell’istituzione scolastica statale o suo delegato potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. **Per l’adozione della procedura tratteggiata, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo, pertanto nell’attesa si procederà utilizzando la procedura ordinaria**

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, **ha validità massima fino al 30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Link normativa:

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf>

IL PERSONALE ESENTATO FARA' PERVENIRE LA DOCUMENTAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 1 SETTEMBRE.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

MANCATO POSSESSO DELLA GREEN CARD

Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il **dipendente che non sia in possesso del GP** o, comunque, **non sia in grado di esibirlo** al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

- **non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;**
- **risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;**
- **è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;**
- **a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.**

Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, **la violazione del dovere di possesso ed esibizione della**

certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS-FINO A NUOVE DISPOSIZIONI

- Il personale scolastico dovrà esibire il green pass quotidianamente all’ingresso dei plessi di competenza dove l’operatore preposto, delegato dal DS, effettuerà il controllo;
- Nel caso di verifica con **esito negativo** (mancata esibizione del green pass, invalidità del green pass, assenza di certificazione di esenzione), il personale delegato darà tempestiva comunicazione alla Dirigenza per i provvedimenti consequenziali, previsti dalla norma.
- Nell’effettuare le operazioni sin qui descritte, si raccomanda a tutto il personale:
 - di porsi in fila in ordine di arrivo per effettuare la verifica;
 - di non trattenersi nei locali indicati dopo la verifica effettuata, al fine di consentire ai colleghi di accedere agevolmente e senza assembramenti;
 - di attenersi rigorosamente al Regolamento contenente le **misure di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19**, come da informativa protocollo COVID-19 pubblicata sul sito istituzionale e in dettaglio di:
 - ❖ Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m;
 - ❖ Indossare la mascherina;
 - ❖ Utilizzare l’igienizzante messo a disposizione all’ingresso dell’edificio e/o negli atri pertinenti e agli ingressi degli uffici amministrativi.

A seguito di ulteriori chiarimenti che si attendono da parte del Ministero dell’Istruzione, si provvederà a definire e comunicare un **Piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19**, nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4, salva la sopravvenienza di ulteriori prescrizioni normative.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Mosca
Documento informatico firmato digitalmente

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sitoweb dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/200.